



Al Presidente del Tribunale di Udine

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari
del Tribunale di Udine

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Udine

Al Giudice Coordinatore dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Udine

Al Giudice Coordinatore dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Tolmezzo

Al Giudice Coordinatore dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Gemona Del
Friuli

Al Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Udine

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 2 e 3 maggio 2018

La Camera Penale Friulana in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 aprile 2018,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure – è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà dal 02.05.2018 al 03.05.2018;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane dd. 12.04.2018, richiamate tutte le precedenti, attiene alla riforma dell'ordinamento penitenziario di iniziativa governativa con particolare riguardo ai temi delle finalità rieducative e di reinserimento sociale del condannato, alla luce dei principi affermati dall'art. 27 comma 3 della Costituzione, nell'auspicio di un'abolizione delle ostatività e gli automatismi introdotti con l'art. 4-bis ord. pen., e in aperta denuncia nei confronti di una politica esclusivamente carcerogena e carcerocentrica che, ponendosi in contrasto con il principio costituzionale ex art. 27, colloca esclusivamente nell'esecuzione delle pene detentive le aspettative securitarie della intera collettività;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Udine, 13 aprile 2018

Consigliere Direttivo Camera Penale Friulana

Avv. Maria Elena Giunchi

